REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1980

che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 24,

considerando che, a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1837/80, vengono determinati dei prelievi all'importazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ; che tali prelievi sono calcolati sulla base del prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative per quanto riguarda la qualità e la quantità ; che tale prezzo è determinante per la fissazione del prelievo ; che occorre pertanto fissare il metodo di calcolo ;

considerando che, per il calcolo del prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, vengono prese in considerazione, in linea di massima, tutte le offerte rese franco frontiera della Comunità fatte dai paesi terzi ; che, qualora dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulti che talune offerte non corrispondono alle reali possibilità d'acquisto o non sono rappresentative della reale tendenza dei prezzi ovvero non interessano quantità rappresentative, tali offerte non devono essere prese in considerazione ;

considerando che è opportuno fissare i prelievi per ogni settimana, onde tener conto della stagionalizzazione del prezzo di base ;

considerando che è necessario disporre che gli Stati membri comunichino regolarmente i dati relativi all'applicazione del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è calcolato in base ai prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità fissati per i prodotti menzionati nell'allegato I, sezione a), dello stesso regolamento, nonché per gli animali vivi della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune.

2. I coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

1. Il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è calcolato in base ai prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità fissati per i prodotti menzionati nell'allegato I, sezione c), dello stesso regolamento.

2. Il coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 è pari a 0,75.

3. I coefficienti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 sono fissati nell'allegato II.

Articolo 3

1. I prezzi d'offerta franco frontiera determinati conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1837/80 risultano, in particolare :

a) dai prezzi indicati nei documenti doganali che accompagnano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi ;

b) dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi.

2. Non sono presi in considerazione :

a) i prezzi d'offerta che non corrispondono alle reali possibilità d'acquisto ;

b) i prezzi d'offerta che interessano quantità non rappresentative ;

c) i prezzi che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, la Commissione considera non rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza.

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

Articolo 4

Il periodo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80 è quello compreso fra il 21 del mese precedente e il 20 del mese durante il quale sono determinati i prelievi.

Articolo 5

I prelievi di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1837/80 sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo. Essi si applicano dal lunedì alle ore 0 sino alla domenica alle ore 24.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano mediante telescritto alla Commissione, il 1° l'11 e il 21 di ogni mese, i dati relativi ai prezzi di cui all'articolo 3, suddivisi per paese terzo di provenienza, dei quali abbiano avuto notizia nei dieci giorni precedenti il giorno della comunicazione, indicando in particolare la categoria degli animali o la presentazione delle carni, il quantitativo importato e possibilmente la qualità. La Commissione utilizza ogni altra informazione disponibile.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

Coefficienti per il calcolo dei prelievi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo del prelievo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	0,47
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	1,00
	2. Busto o mezzo busto	0,70
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	1,10
	4. Coscia intera o mezza coscia	1,30
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	1,30
	bb) Pezzi disossati	1,82
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	1,30
	2. disossate	1,82

ALLEGATO II

Coefficienti per il calcolo dei prelievi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo del prelievo
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	1,00
	2. Busto o mezzo busto	0,70
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	1,10
	4. Coscia intera o mezza coscia	1,30
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	1,30
	bb) Pezzi disossati	1,82